Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1965:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1486.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto canonico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1487.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di amministrazione industriale (Scuola diretta a fini speciali) annessa alla Facoltà di economia e commercio con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di amministrazione industriale
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 26. — Alla Facoltà di economia e commercio è annessa una Scuola di amministrazione industriale, quale Scuola diretta a fini speciali. La Scuola anzidetta ha lo scopo di formare giovani professionalmente preparati per le carriere amministrative e direttive nelle imprese.

Art. 27. — La Scuola ha la durata di due anni e conferisce il diploma di Amministrazione industriale.

Art. 28. — Sono titoli di ammissione alla Scuola quelli richiesti per l'ammissione alla Facoltà di economia e commercio.

Art. 29. — Il direttore della Scuola è nominato ogni due anni dal Consiglio della Facoltà di economia e commercio.

Art. 30. — Il Consiglio della scuola è costituito da tutti i professori che vi tengono insegnamenti ed è presieduto dal direttore.

Art. 31. — Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facoltà di economia e commercio a professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti e assistenti, o anche a cultori di riconosciuta competenza.

Art. 32. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:
Economia politica;
Tecnica e Organizzazione aziendale;
Ragioneria I;
Matematica generale;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;

2° *Anno*:
Statistica metodologica;
Matematica finanziaria;
Ragioneria II;

Tecnica industriale e commerciale;
Tecnica bancaria;
Diritto tributario.

Complementari:
Diritto fallimentare;
Statistica economica;
Storia dell'industria;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato.

Art. 33. — I corsi biennali comportano un esame alla fine di ogni anno.

Art. 34. — Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono avere superato tutti gli esami fondamentali e almeno un esame complementare. L'esame predetto deve essere preceduto da un colloquio per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere.

Art. 35. — L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal Consiglio della scuola almeno sei mesi prima dell'esame predetto.

Art. 36. — Il Consiglio della Facoltà di economia e commercio si riserva di non iniziare i corsi, qualora il numero degli iscritti al primo anno di corso non raggiunga il numero minimo di trenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1488.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Cannizzaro » di Vittoria (Ragusa).

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Cannizzaro » di Vittoria (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1964, n. **1489.**

Autorizzazione alla Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione.

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Trieste, viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno di mq. 21.860 sito in Guardiella, del valore di L. 61.650.000 disposta dal comune di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. **1490.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fara San Martino (Chieti).

N. 1490. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fara San Martino (Chieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1491.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni (Caserta).

N. 1491. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Villaggio dei Ragazzi » di Maddaloni (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1492.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Massari » di Bari.

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Massari » di Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. **1493.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Torano Castello (Cosenza).

N. 1493. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Torano Castello (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1494.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Borno (Brescia).

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Borno (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1964.

Determinazione di tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1963 con cui venivano determinate le tariffe per la riproduzione di alcuni tipi di fotografie in antologie scolastiche;

Considerata l'opportunità di integrare detto decreto con norme intese a disciplinare la riproduzione in antologie scolastiche di altri tipi di fotografie;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

Articolo unico.

Il paragrafo 1 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1963, è sostituito dal seguente:

« 1. Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere dell'arte figurativa: L. 100 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie tratte dalla stessa opera;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 200 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1964

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(88)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Proroga del termine fissato per i lavori della Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964 che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione, stabilendo la data del 30 giugno 1964 come termine per la conclusione dei lavori della Commissione stessa;

Considerato che alla data del 30 giugno 1964 la Commissione predetta si è trovata nella impossibilità di concludere i suoi lavori;

Viste le conferme delle designazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 16 marzo 1964, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione di studio per l'esame dei problemi previdenziali dei messi di conciliazione, è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1 sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gravano sul capitolo 15 per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanzario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1964
Registro n. 12 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 99

(55)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce con la denominazione di Strada statale n. 475 « di Casarano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada Parabita-Matino-Casarano-Taurisano-innesto Strada statale n. 274 « Salentina di Patu » ad Acquarica, della lunghezza di km. 20+500 ha i requisiti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Lecce che si sono pronunciati rispettivamente il 29 aprile 1964, il 31 luglio 1964 ed il 22 luglio 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Parabita-Matino-Casarano-Taurisano-innesto Strada statale n. 274 « Salentina di Patù » della lunghezza di km. 20+500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 475 « di Casarano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964
Registro n. 54 Lavori pubblici, foglio n. 100

(93)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Niccolai dott. Luciano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Di Benedetto dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cosco geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Tarantino dott. Attilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bova dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guzzo Nicola, Galati Antonio Giulio, Caccavari Cosimo, Genco Bruno, Sacco Beniamino, Colosimo geom. Giacomo e Coppoletta geom. Venturino, rappresentanti dei lavoratori;

Barbato dott. Arturo, Ripepe Luigi, Caliò cav. Luigi e De Riso dott. Alfonso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stranieri dott. Paolo Rocco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(95)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bari presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Panza dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Franich dott. Paolo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Laspalluto ing. Angelo, rappresentante del Genio civile;

Cataldo dott. Vito, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piacente dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gramegna Giuseppe, Mari Antonio, Di Pippo Domenico, De Gaetano Vincenzo, Bruni Nicola, Caiaffa Francesco e Gabriele Agostino, rappresentanti dei lavoratori;

Pichi comm. Renato, Pescosolido comm. Giuliano, De Giglio comm. Umberto e Pietroforte Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Romano rag. Emilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce con la denominazione di Strada statale n. 474 « di Taurisano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada Taurisano-Miggiano-innesto Strada statale n. 275 di « Santa Maria di Leuca » al km. 17+700, della lunghezza di km. 9+500, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Lecce, che si sono pronunciati rispettivamente il 29 aprile 1964, il 31 luglio 1964, ed il 22 luglio 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Taurisano-Miggiano-innesto Strada statale n. 275 « di Santa Maria di Leuca » al chilometro 17+700, della lunghezza di km. 9+500, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 474 « di Taurisano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1964
Registro n. 54 Lavori pubblici, foglio n. 41

(99)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1964.

Circoscrizioni territoriali aeroportuali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1963;

Considerata l'opportunità di modificare la competenza territoriale di talune Circoscrizioni aeroportuali;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio nazionale è ripartito, fra le varie circoscrizioni aeroportuali, come segue:

Torino (Caselle) provincie di: Torino, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli;

Milano (Malpensa) provincie di: Varese, Bergamo, Como, Novara, Sondrio;

Milano (Linate) provincie di: Milano, Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza;

Treviso provincie di: Treviso, Belluno, Bolzano, Trento;

Venezia (Tessera) provincie di: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza;

Gorizia provincie di: Gorizia, Trieste, Udine;

Genova (Sestri) provincie di: Genova, Alessandria;

Albenga (Villanova) provincie di: Savona, Imperia;

Bologna provincie di: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia;

Rimini provincie di: Forlì, Ancona, Macerata, Pesaro;

Firenze provincie di: Firenze, Arezzo, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena;

Roma (Urbe) provincie di: Roma (esclusi gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino), Grosseto, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo;

Roma (Ciampino) provincie di: Frosinone, L'Aquila, Latina, nonchè l'aeroporto di Ciampino;

Roma (Fiumicino) aeroporto di Fiumicino;

Alghero provincia di Sassari;

Cagliari provincie di: Cagliari e Nuoro;

Napoli provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno;

Bari provincie di: Bari, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Matera, Pescara, Potenza, Teramo;

Brindisi provincie di: Brindisi, Lecce, Taranto;

Reggio Calabria provincie di: Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;

Palermo (Punta Raisi) provincie di: Palermo, Caltanissetta, Enna;

Catania (Fontanarossa) provincie di: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa;

Trapani provincie di: Trapani (esclusa l'isola di Pantelleria) ed Agrigento (escluse le isole di Lampedusa e Linosa);

Pantelleria isole di: Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(39)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11671)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio relativi a tariffe in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe attualmente in vigore, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa T. 10 a. c., relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità;

Tariffa 10 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato (decreto ministeriale 31 marzo 1962);

Tariffa 10 (2t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso (decreto ministeriale 31 marzo 1962).

Roma, addì 22 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(89)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1963, riguardante la nomina del Consiglio generale per gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965;

Vista la deliberazione consiliare n. 32, del 26 novembre 1964, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio generale, il dott. Giampaolo Lorenzini, in sostituzione del dott. Adelmo Salvadori, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Lorenzini è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna, in sostituzione del dott. Adelmo Salvadori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Re (Novara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 12 in data 7 novembre 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara con provvedimento n. 44914/2.128.23/Div. 4ª, nella seduta del 28 novembre 1964, con la quale il Consiglio comunale di Re (Novara) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Re (Novara) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Re (Novara).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Novara con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Novara o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Elva (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Elva (Cuneo), n. 50 in data 18 novembre 1963 — ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 in data 1° marzo 1964, di cui la prefettura di Cuneo ha preso atto il 19 novembre 1964 al n. 45368/7-C/4/Div. 4ª — con la quale è stato deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Elva (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Elva (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbano avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(2)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1964.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio finanziario 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, le seguenti:

Zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99% per la qualità comune.

Zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98% per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96% per gli zolfi bruni di seconda scelta.

Concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75% (sul secco), umidità non superiore al 15% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60% (sul secco), umidità non superiore al 3% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore al 75% e sostanze bituminose non superiori allo 0,50% per i concentrati fusi.

Roma, addì 29 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(90)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(57)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1965.

Delega ai provveditori alle Opere pubbliche della facoltà attribuita al Ministro per i lavori pubblici dall'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, in materia di affitto degli alloggi di tipo popolare ed economico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto l'art. 16, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231;

Considerato che il predetto art. 16, quarto comma, e successive modificazioni, dispone che gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio, nei casi ivi previsti, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici;

Considerato che lo stesso art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, attribuisce al Ministro per i lavori pubblici la facoltà di delegare ai dipendenti organi periferici la concessione di tale consenso;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di delega di cui al citato art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, ai fini sia di conseguire uno snellimento dei servizi ed una maggiore celerità nello svolgimento delle procedure amministrative sia di permettere una più completa valutazione delle singole situazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del 1° febbraio 1965 è delegata ai provveditori alle Opere pubbliche la facoltà attribuita al Ministro per i lavori pubblici, dall'art. 16,

quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall'art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, di accordare, nei casi ivi previsti, il proprio consenso all'affitto degli alloggi di tipo popolare ed economico, soggetti alla disciplina delle leggi suindicate.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: MANCINI

(331)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Banca di credito e risparmio, società per azioni, con sede in Roma, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca di credito e risparmio, società per azioni, con sede in Roma;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 dicembre 1964;

Decreta:

Alla Banca di credito e risparmio, società per azioni, con sede in Roma, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(329)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad emettere cartelle fondiarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1957, n. 813 e 14 febbraio 1958, n. 187, con i quali la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincie in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia e ad emettere cartelle fondiarie;

Visto lo statuto della predetta Cassa di risparmio approvato con decreto ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956, 27 dicembre 1956, 5 ottobre 1961 e 10 maggio 1962;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto predetto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione che essa ha assegnato alla propria gestione di credito fondiario e delle relative riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(328)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1965.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente presso l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forti è confermato sindaco effettivo ed il dott. Giulio De Grazia è nominato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad acquistare un terreno.

Con decreto ministeriale n. 10.23123/10089.G.85 (28) in data 22 dicembre 1964, la sezione provinciale di Trieste dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata, in via di sanatoria, all'acquisto, per il prezzo di L. 700.000 (settecentomila), di un terreno di mq. 3.000 di proprietà dei signori Diego Carlo e Serra Luigi, posto nella zona di Rozzol della citata Provincia, destinato alla costruzione di un ricovero per animali randagi.

(6)

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato — disposto dalla defunta signora Maria Pozzi vedova Mazzetti, con testamento olografo in data 22 dicembre 1963, pubblicato a rogito del notaio dott. Agostino Avanzini, n. 16232, il 24 marzo 1964 — che ha ad oggetto n. 1165 azioni Pirelli S.p.A. (valore nominale L. 1000 cadauna) e n. 42 azioni Pirelli e C. (valore nominale L. 750 cadauna).

(8)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Telese (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11642)

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Giorgio La Molara (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.520.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11643)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Limatola (Benevento), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 27.408.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11644)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Baselice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.799.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11646)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.594.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11645)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Candida (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.504.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11647)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Roma, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.556.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Papasidero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Maierà (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.339.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Amendolara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.664.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.421.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Castrolibero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.537.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Cleto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.568.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(18)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Diamante (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.615.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Falconara Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.061.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Domanico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.738.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.249.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Frascineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.999.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(23)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Grimaldi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.473.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(24)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Lattarico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.927.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Mangone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.081.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Mangone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.417.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Pietrapaola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.309.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Taurianova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.421.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di Seminara (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.990.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(30)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.295.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(31)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1964, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.075.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1964, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di San Calogero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.753.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4768 della *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1964.

(11592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Danilo Rossi, nato a Cesena (Forlì) il 15 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 1° luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(65)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia Manifestazione 1964

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1965 ed esito della manifestazione radiotelevisiva « Napoli contro tutti »:

A) Premi ai biglietti venduti, estratti, abbinati alle 6 canzoni finaliste classificate nell'ordine:

1° premio L. 150.000.000 al biglietto serie BH n. 32515 abbinato alla canzone « O sole mio »;

2° premio L. 100.000.000 al biglietto serie H n. 70917 abbinato alla canzone « Non ho l'età »;

3° premio L. 50.000.000 al biglietto serie H n. 58070 abbinato alla canzone « Serate a Mosca »;

4° premio L. 35.000.000 al biglietto serie AF n. 86285 abbinato alla canzone « Anema e core »;

5° premio L. 30.000.000 al biglietto serie BE n. 79215 abbinato alla canzone « Torna a Surriento »;

6° premio L. 25.000.000 al biglietto serie M n. 31624 abbinato alla canzone « La violetera ».

B) Premi di L. 6.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Serie A	n. 45916		34)	Serie AD	n. 08762
2)	» A	» 72394		35)	» AE	» 14438
3)	» C	» 19443		36)	» AG	» 65307
4)	» D	» 84959		37)	» AH	» 08654
5)	» D	» 96549		38)	» AH	» 28889
6)	» F	» 43998		39)	» AH	» 62268
7)	» F	» 66973		40)	» AI	» 82684
8)	» G	» 13271		41)	» AI	» 84148
9)	» G	» 23210		42)	» AI	» 90981
10)	» G	» 75340		43)	» AL	» 86706
11)	» H	» 55710		44)	» AM	» 04331
12)	» L	» 61333		45)	» AM	» 17198
13)	» L	» 90341		46)	» AM	» 99677
14)	» N	» 11354		47)	» AN	» 50897
15)	» N	» 44955		48)	» AN	» 56269
16)	» N	» 50341		49)	» AR	» 69268
17)	» O	» 53315		50)	» AR	» 99501
18)	» O	» 60481		51)	» AS	» 08773
19)	» O	» 84318		52)	» AS	» 40702
20)	» O	» 90371		53)	» AT	» 96587
21)	» O	» 96758		54)	» AV	» 28225
22)	» P	» 58120		55)	» AZ	» 25263
23)	» Q	» 51613		56)	» BA	» 14997
24)	» R	» 45862		57)	» BC	» 68346
25)	» R	» 62239		58)	» BD	» 65478
26)	» R	» 95487		59)	» BD	» 95426
27)	» T	» 06328		60)	» BE	» 36628
28)	» T	» 57162		61)	» BF	» 71115
29)	» Z	» 48139		62)	» BG	» 54460
30)	» AA	» 04661		63)	» BG	» 93503
31)	» AA	» 42423		64)	» BH	» 34970
32)	» AA	» 82122		65)	» BH	» 71451
33)	» AB	» 00088		66)	» BH	» 81200

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie BH n. 32515 vincente il primo premio . . . . L. 2.500.000
2) al venditore del biglietto serie H n. 70917 vincente il secondo premio . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie H n. 58070 vincente il terzo premio . . . . » 800.000
4) al venditore del biglietto serie AF n. 86285 vincente il quarto premio . . . . » 700.000
5) al venditore del biglietto serie BE n. 79215 vincente il quinto premio . . . . » 600.000
6) al venditore del biglietto serie M n. 31624 vincente il sesto premio . . . . » 500.000

Ai venditori dei 66 biglietti vincenti i premi di L. 6.000.000: L. 200.000 ciascuno.

(300)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 18 settembre 1964, n. 6393/4297, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 1964, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 154, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 27 luglio 1964 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3838, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Sacchetti Beatrice di Franco, di terreni siti in agro del comune di Allumiere (Roma), della superficie di ettari 26.32.30 (ex 126.18.20), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 1.478.591,16 (lire unmilionequattrocentosettantottomilacinquecentonovantuno e cent. 16) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 796.096 (lire settecentonovantaseimilanovantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.270.000 (lire duemilioniduecentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 202 del 19 agosto 1964.

Roma, addì 14 dicembre 1964

(11303) p. *Il Ministro*: SCARANTINO

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel titolo del decreto ministeriale 11 dicembre 1964, concernente la nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1965, alle pagine 129 e 133, ove è scritto: «... con sede in Venezia.» leggasi: «... con sede in Verona».

(338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,83	624,83	624,81	624,82	624,83	624,80	624,82	624,82
$ Can.	581,73	581,90	582,20	582,25	580,30	581,82	582,25	581,75	581,80	582,15
Fr. Sv.	144.60	144,58	144,5950	144.61	144,55	144,57	144,61	144,60	144,58	144,59
Kr. D.	90,36	90,39	90,38	90,395	90,25	90,37	90,40	90,35	90,38	90,37
Kr. N.	87,33	87,34	87,35	87,355	87,28	87,34	87,34	87,35	87,34	87,35
Kr. Sv.	121,64	121,65	121,63	121,66	121,50	121,65	121,6475	121,62	121,65	121,65
Fol.	173,90	173,82	173,86	173,84	173,83	173,89	173,835	173,90	173,90	173,82
Fr. B.	12,59	12,592	12,5930	12,5920	12,5875	12,59	12,5915	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,51	127,495	127,45	127,51	127,50	127,50	127,51	127,51
Lst.	1743,78	1744,45	1744,50	1744,50	1744 —	1744,15	1744,375	1744,10	1744,15	1744,20
Dm. occ.	157,06	157,04	157,05	157,055	157,03	157,03	157,04	157,05	157,04	157,03
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,18375	24,15	24,18	24,183	24,20	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,75	21,748	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 19 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	100,75
Redimibile 3,50 % 1934	96,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100.975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	102,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	582,25
1 Franco svizzero	144,61
1 Corona danese	90,397
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	121,654
1 Fiorino olandese	173,837
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,497
1 Lira sterlina	1744,437
1 Marco germanico	157,047
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,756

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA - ROMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di direttore sanitario di istituto di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni n. 2728 del 21 maggio 1963 e n. 1845 dell'11 gennaio 1964 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di direttore sanitario di istituto di 3ª classe in prova del ruolo sanitario degli Istituti (gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già 8° dello Stato).

Il direttore sanitario di Istituto è preposto esclusivamente alla direzione sanitaria dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in Medicina e chirurgia, conseguita da almeno 10 anni ed essere abilitati all'esercizio professionale;

b) essere forniti del titolo di specializzazione o di libera docenza in Clinica ostetrico-ginecologica;

c) essere di età non superiore agli anni 40.

Detto limite di età è elevato ad anni 55 per i mutilati od invalidi di guerra e categorie assimilate.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei requisiti previsti nella lettera *c*) dell'articolo precedente dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del titolo di specializzazione o di libera docenza in Clinica ostetrica e ginecologica;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno, o saranno presentate, dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica ostetrica e ginecologica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di una gestante sana o malata;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia, la sierologia, la chimica e l'ematologia applicata alla clinica ostetrico-ginecologica;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè la puericultura pre e post-natale e nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai neonati minorati fisici e psichici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale, con particolare riguardo alle madri nubili, agli illegittimi e all'istituto dell'adozione.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale della Opera.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di

guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

e) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

f) gli appartenenti alle categorie benemeritte della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

m) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

o) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 200 della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

s) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà provata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserva stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 40.

I concorrenti i quali pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera c) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui al combinato disposto dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale come sopra;

3) titolo di specializzazione o di libera docenza in clinica ostetrico-ginecologica;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) e e) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazione dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f) e g) del precedente art. 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di Istituto di 3ª classe in prova per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 5° dell'Opera, già 8° dello Stato, di gruppo A. Ai provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 5° del personale dell'Opera, già grado 8° dello Stato, gruppo A, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondente ed alle altre condizioni stabilte nel regolamento organico.

I sanitari, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire da nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 16 novembre 1964

Il presidente: on. dott. A. GOTELLI

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata da redigere su carta bollata da L. 200)

Alla Presidenza dell'O. N. M. I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (oppure) domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a due posti di direttore sanitario di Istituto di 3ª classe in prova (gruppo A, grado gerarchico 5° dell'Opera, già 8° dello Stato) indetto il 16 novembre 1964.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . il . . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione (o la libera docenza in clinica ostetrico-ginecologica presso l'Università di . . . . il . . . .;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4);

i) ha prestato servizio come impiegato presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5): . . . .

l) è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 40 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — L'importo della carta bollata è stato elevato a L. 400.

(71)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9 - settembre 1964 - è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale in data 2 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 7 Sanità, foglio n. 48, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963.

(11679)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Palermo, del pubblico concorso per esami e per titoli, a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Lizzio dott. Sebastiano è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 15 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11589)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Reggio Calabria, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete Chinigò dott. Cesare è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Reggio Calabria del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11440)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, incaricata dell'espletamento del concorso a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 415, con il quale è stato indetto un concorso a cinque posti di capo stazione e a cinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 112/P.2.1.1. del 4 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo Margio dott. Alberto è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale Capone dottor Renato, impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni private.

Roma, addì 2 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11588)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a sessantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2739, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a sessantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 139/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario tecnico capo Aprili Luigi è nominato membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'Ispettore principale a riposo Ciampalini Gualtiero, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 20 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11447)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 16 giugno 1964 e nel 7° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1964, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1341, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Bordoni prof. Pietro, ordinario di Meccanica razionale nell'Università di Roma;

Vallini prof. Alfredo, ordinario di Elettrotecnica nell'Università di Pisa;

Calabrese ing. Raffaele, ispettore generale;

Cinque ing. Luigi, direttore di divisione.

Segretario:

De Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964
Registro n. 59, foglio n. 054. — ANSALONE

(11564)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1964, registro n. 8, foglio n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Componenti:

Bottini prof. Ottaviano, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Napoli;

Rotini prof. Orfeo Tullio, ordinario di chimica agraria nell'Università di Pisa;

Ilardi dott. Salvatore, direttore di divisione;

Paiella dott. Achille, ispettore capo.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 16, foglio n. 221. — ANGELINI

(37)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a dieci posti di operaio asfaltista di 2ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 34 del 1° dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 183, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di operaio asfaltista nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11681)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quindici posti di operaio muratore di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 35 del 10 dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 361, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di operaio muratore nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11682)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quindici posti di operaio carrozziere in legno, in ferro e scoccaio di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 34 del 1° dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 15 posti di operaio carrozziere in legno, in ferro e scoccaio nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11680)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di operaio saldatore elettrico ed autogenista di 1ª categoria nel ruolo del personale del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 34 del 1° dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 184, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di operaio saldatore elettrico ed autogenista nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11683)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di operaio addetto a stabilimenti tipografici di 1ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordine n. 35 del 10 dicembre 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di operaio addetto a stabilimenti tipografici nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1963 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(11684)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Pontevico

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/9958 in data 22 settembre 1964, con il quale veniva bandito concorso per soli titoli per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, tra le due titolari della condotta ostetrica unificata del comune di Pontevico;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 224, che ha modificato l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'ufficio di Brescia;

D'Amico dott. Sante, direttore di sezione ff. presso la Prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia, primario degli Spedali civili di Brescia;

Fiaccavento dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Salò;

Cominelli Maria Cristina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 17 dicembre 1964

Il medico provinciale: RAFFO

(11502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 837, in data 1° febbraio 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Reggio Calabria, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuffari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Catanzaro;

Pani dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Reggio Calabria;

Tropea prof. Ugo, primario ostetrico-ginecologo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Luppino dott. Francesco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Sgambetterra Alba, ostetrica condotta.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Calabria.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 17 dicembre 1964

Il medico provinciale: LANIA

(11570)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Modifica della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10141, in data 12 novembre 1963, già modificato con decreto n. 3722 in data 17 aprile 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma alla data del 30 novembre 1962;

Vista la nota in data 18 novembre 1964, con la quale il componente dott. Aldo Pardini ha rassegnato le dimissioni per gravi motivi di famiglia;

Ritenuto, in conseguenza, di dover modificare il citato decreto n. 10141 del 12 novembre 1963, nella parte riguardante il componente dott. Pardini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è parzialmente modificata come segue:

Il componente dott. Aldo Pardini, dimissionario per gravi motivi di famiglia, è sostituito dal dott. Paolo Simeoni medico condotto di Monterotondo Scalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Roma e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura di Roma.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(11569)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 10 agosto 1964 entrambi numero 7800/64, concernenti rispettivamente approvazione graduatoria e assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 1940 del 24 ottobre 1964, con la quale il sindaco del comune di Sacco ha comunicato la decadenza della nomina del dott. Nuzzo Vincenzo per non avere assunto servizio nella condotta medica di Sacco nel perentorio termine assegnatogli;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il predetto dott Nuzzo;

Considerato che il dott. Paolucci Beniamino, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 181;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paolucci Beniamino è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Sacco.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 18 dicembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(11451)

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico scolastico vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3240 del 5 maggio 1964, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico scolastico generico del comune di Scafati;

Visto il successivo decreto n. 6049 del 22 giugno 1964, con il quale fu prorogato il termine di scadenza del suddetto concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in questione e riconosciute le regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla citata Commissione;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Accardi Gennaro . . . . punti 134,200 su 200
2. Pagano Antonio . . . . » 131,700 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del comune di Scafati.

Salerno, addì 22 dicembre 1962

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(11574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto, indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Osvaldo Greco, nominato medico condotto di Pratella, con delibera di quell'Amministrazione n. 70 del 16 novembre 1964, non ha assunto servizio nel termine fissatogli del 1° dicembre 1964;

Vista la deliberazione n. 2 del 28 dicembre 1964, con la quale il comune di Pratella dichiara decaduto il dott. Osvaldo Greco dalla nomina a medico condotto per non avere lo stesso assunto servizio nel termine sopraindicato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato approvata con proprio decreto n. 9699, del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Fernando Arci viene dichiarato vincitore della condotta medica di Pratella in luogo del dott. Osvaldo Greco, dichiarato decaduto dell'Amministrazione comunale di Pratella, per non aver assunto servizio nel termine fissatogli ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 4 gennaio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Dichiarazione di deserzione del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Asciano, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 345 in data 27 gennaio 1964, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Asciano, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia;

Visto il proprio decreto n. 1846 in data 14 maggio 1964, con il quale quattro concorrenti sono stati ammessi a partecipare al concorso predetto;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice nominata con propri decreti numeri 2766 e 3694, rispettivamente in data 10 luglio 1964 e 5 ottobre 1964;

Rilevato che nessuno dei concorrenti, tutti regolarmente preavvisati, si è presentato nel luogo e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle prove d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato concluso con esito negativo il concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Asciano, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia, per i motivi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 dicembre 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(11572)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Avviso di rettifica

Nel decreto del medico provinciale di Varese in data 17 novembre 1964, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate (Varese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1964, n. 298, ove è scritto: « Gallizzo dott. Vincenzo . . . », leggasi: « Gazzillo dott. Vincenzo . . . ».

(129)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 399/Vet. in data 23 maggio 1964, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano vacante nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e a norma dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute dalla prefettura di Massa Carrara, dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Massa Carrara e dal Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Fivizzano vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Garlanda dott. Aldo, veterinario provinciale capo dell'Ufficio veterinario provinciale di Como;

Paltrinieri dott. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria e ispezione delle carni presso l'Università di Pisa;

Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione della Prefettura di Massa Carrara;

Manzin dott. Igino, veterinario condotto del comune di Aulla.

Segretario:

Rava dott. Enrico, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Massa Carrara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quello del comune di Fivizzano.

Massa Carrara, addì 19 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: COSTANZO

(11571)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.